

Estratto Sentenza TAR N. 00210/2011

Richiesta di annullamento:

- Un'impresa di costruzioni chiede l'annullamento di una deliberazione del comune di Malo e di una determinazione dirigenziale con risarcimento del danno o in via subordinata al pagamento dell'indennizzo per la ristrutturazione di una villa di proprietà del Comune.

Fatto:

- l'impresa avviava una proposta di finanza di progetto con il comune di Malo per la ristrutturazione dei blocchi A e B di Villa C. di proprietà del Comune. La finanza di progetto prevedeva che il Comune avrebbe pagato all'impresa un canone di € 65000,00 per un periodo di 30 anni . Nel luglio 2005 l'impresa trasmette i progetti architettonici per l'esecuzione dei lavori con le successive modifiche richieste. I lavori in questione non sono mai stati approvati dalla nuova amministrazione comunale. Quest'ultima avviava la procedura per ottenere finanziamenti regionali per la ristrutturazione del blocco C del medesimo locale adibito a biblioteca, appaltando i lavori ad una diversa impresa.

Nel 2007 il Comune avvia il procedimento preordinato all'annullamento in autotutela della procedura di finanza di progetto sulla base di asseriti vizi di illegittimità. L'impresa deduce a sua volta l'infondatezza delle giustificazioni addotte dal Comune ritenendo di doversi qualificare il provvedimento ablatorio come revoca della procedura di project financing con applicazione dell'art 158 del D.Lgs. 163/2006.

Diritto:

- la difesa del comune si basa su vari punti:
 - la mancanza di un'asseverazione bancaria riguardante il piano economico-finanziario;
 - l'assenza di qualsiasi fattore di rischio dell'impresa assuntrice dei lavori;
 - omessa considerazione che Villa C. è un immobile vincolato come bene culturale e avrebbe dovuto esserci l'autorizzazione della Sovrintendenza;
 - omessa inclusione nel programma triennale del Comune della ristrutturazione della Villa;
 - il contratto di concessione non contiene tutti gli elementi prescritti dalla norma di legge (in questo caso il piano economico-finanziario asseverato)
- Il giudice amministrativo evidenzia che i vari punti non sono in coerenza con quanto effettivamente accaduto e con quanto previsto dalla legge poiché:
 - il piano economico-finanziario è stato analizzato attentamente dall'amministrazione che ha fatto proprio il contenuto dello stesso;
 - l'accordo presenta i caratteri tipici del contratto d'appalto così come previsto dall'art. 1655 c.c.;

- l'immobile fa parte dei beni culturali e la medesima normativa prevede solo i trasferimenti di proprietà degli immobili e non le concessioni (nel caso di specie diritto di superficie);
- l'intervento in questione era già inserito nel programma triennale approvato, il quale può comunque essere integrato in fase successiva alla data di approvazione con effetto retroattivo;
- come detto al primo punto il piano economico finanziario è stato presentato in modo corretto.

Sentenza:

da quanto sopra detto risulta inequivocabile l'inidoneità delle giustificazioni formulate dall'amministrazione per procedere all'annullamento dell'assentita procedura di project financing. Non è possibile ravvisare un recesso per illegittimità degli atti procedurali, come sostenuto dall'amministrazione, si è invece in presenza di un recesso contrattuale per mutato interesse. Pur essendo stati evidenziati alcuni profili di illegittimità dell'affidamento, emergono altri aspetti riguardanti una nuova valutazione dell'interesse pubblico alla non realizzabilità dell'opera, tali da rendere prevalenti le ragioni di opportunità della nuova scelta, rispetto a quelle derivanti dall'interesse a rimuovere un vizio di illegittimità, con conseguente qualificazione del provvedimento in termini di revoca. La revoca di provvedimenti amministrativi è consentita infatti anche per una nuova valutazione dell'interesse pubblico originario, ai sensi dell'art. 21 quinquies della legge n. 241/90 e ss.mm.ii. Si nota che l'impugnato provvedimento deve dunque qualificarsi come atto di revoca (e non di annullamento) della procedura di project financing e dunque il ricorso è fondato e va accolto. Di conseguenza alla ricorrente vanno rimborsati i costi sostenuti e attribuito un indennizzo a titolo di risarcimento per un totale di € 200.869,48 in base all'art. 158 lettere b) c) del D.Lgs 163/2006.